

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
per la Provincia di Pescara
Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara
Telef. 085/294941-22
P.IVA 00062890686
P.E.C. aterpescara@legalmail.it
protocollo@aterpescara.it



CONTRATTO D'APPALTO SCRITTURA PRIVATA

INTERVENTI DI DECRETO LEGGE 6 MAGGIO 2021 N. 59 ART. 1 COMMA 2 LETTERA C)
PUNTO 13 "SICURO VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE"
CONVERTITO DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021 N. 101. - DPCM 15/09/2021 - PROGETTO DI
RECUPERO DEL FABBRICATO SITO IN VIA ALCIONE S.N.C.- PESCARA CUP:
E29J21009920001 CIG: 9555980429

Per la sottoscrizione della presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge e soggetta a registrazione in caso d'uso, l'anno **duemilaventitre**, il giorno **9** del mese di **Maggio** nella sede dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) sita in Pescara Via Genova 53, sonopresenti i Signori:

1) L'Ater nella persona dell' Arch. Gianni D'Addazio, nato a Loreto Aprutino (PE) il 05.09.1971, c.f. DDDGNN71P05G438X, il quale interviene esclusivamente in nome e nell'interesse dell'Azienda, P.IVA 00062890686, in qualità di Direttore con nomina del Consiglio di amministrazione Delibera n. 29 del 12.07.2021;

2) Il Sig. **Massimo Luciani** nato a Roma il 05.07.1975 , C.F. LCNMSM75L05H501R, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa ALSA SRL, con sede in Via Guido D'Arezzo n. 5 P.IVA 04234341008 – C.F. 00972610711 Tel. 06.8841821 e,mail alsasrl.gare@tiscali.it - PEC alsasrl@pec.it,

PREMESSO CHE

con Determina dirigenziale n. 210 del 30.09.2022, è stato approvato il Progetto definitivo/esecutivo degli interventi in oggetto, per un importo complessivo di € 1'200'000,00 di cui € 852.507,00 per lavori a base d'asta compreso costi manodopera e oneri sicurezza, ed € 347.493,00 per somme a disposizione;

il progetto è finanziato con le risorse del P.N.R.R. stanziate nella programmazione 2021-2026 di cui all'art. articolo 1, comma 2, lettera c) punto 13 "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica" 2 del D.L. 6.05.2021, n. 59, come convertito dalla Legge 1.07.2021, n. 101;

con Determina dirigenziale n. 85 del 30.03.2023 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'Operatore economico Alsa s.r.l. (impresa capogruppo), con sede legale in via Guido D'Arezzo 5, Roma(RM) P.IVA 04234341008, 198 insieme alla ditta OPERA SRL (impresa mandante) con sede in Piazza del Popolo n. 18 P.IVA e C.F. 09494111009; che ha formulato il ribasso pari al 21,23%; sull'importo dei lavori a base d'asta di € 789.377,35, per un importo netto di € 621.721,49 oltre € 24.868,24 per oneri sicurezza diretti ed € 38.261,41 per oneri sicurezza Speciale, entrambi non soggetti a ribasso, per un totale di € 684.851,14 oltre IVA;

CIO' PREMESSO Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto / Elenco Prezzi

Articolo 3. Ammontare del contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
per la Provincia di Pescara
Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara
Telef. 085/294941-22
P.IVA 00062890686
P.E.C. aterpescara@legalmail.it
protocollo@aterpescara.it



Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all'Operatore economico Alsa s.r.l. di seguito chiamato "O.E." per brevità, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'O.E. si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Documenti

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle tavole che compongono il Progetto Esecutivo approvato con Determina dirigenziale citata in premessa, atti che l'O.E. ha controfirmato e dichiara di conoscere ed accettare, e che anche se non materialmente allegati, si intendono parte del presente contratto, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € 684 851,14 di cui:

€ 621 721,49 per lavori netto;
€ 24'868,24 per oneri sicurezza diretti;
€ 38.261,41 per oneri sicurezza speciali.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi *dell'art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 2008* mediante ribasso unico sui prezzi previsti nell'Elenco Prezzi .

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con DM. 19 aprile 2000, n. 145, l'O.E. ha eletto domicilio in Via Guido D'Arezzo n. 5, Roma (RM);

2. Ai sensi dell'articolo 3, Legge n.136/2010 e s.m.i., l'O.E. dichiara di utilizzare per tutti i movimenti finanziari inerenti il presente appalto, il conto corrente bancario presso la Banca Popolare delle Province Molisane IBAN IT 25U0503315400000040350814;

3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'O.E. che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'O.E. o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione;

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, Penali.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore.

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori.

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
per la Provincia di Pescara
Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara
Telef. 085/294941-22
P.IVA 00062890686
P.E.C. aterpescara@legalmail.it
protocollo@aterpescara.it



Articolo 9. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Articolo 10. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Articolo 11. Risoluzione del contratto.

Articolo 11.2 Informazioni Antimafia

Articolo 12. Controversie.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, Penali.

1. La consegna dei lavori viene effettuata con le modalità previste dal DLgs 50/2016.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.

2. Il tempo utile per ultimare l'appalto è fissato in giorni **240 (duecentoquaranta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, il tutto come specificato nel Capitolato Speciale di Appalto e comunque, ai sensi della specifica normativa del PNRR, dovranno essere conclusi entro il 31/12/2025.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari **all'1 per mille** dell'importo contrattuale. La misura complessiva della penale non può superare il **10%**, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di particolari avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del DLgs50/2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto e la manutenzione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
per la Provincia di Pescara
Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara
Telef. 085/294941-22
P.IVA 00062890686
P.E.C. aterpescara@legalmail.it
protocollo@aterpescara.it



conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolo speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati secondo quanto riportato nel capitolo speciale, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 9. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del DLgs 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un Verbale di concordamento ai sensi del suddetto Decreto.
2. L'elenco dei prezzi unitari è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili.
3. Nessuna variazione può essere apportata dall'O.E. se non è disposta dall'Ater secondo le modalità previste dall'art.106 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 10. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all'appaltatore. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, ed è subordinata al trasferimento dei fondi da parte dell'Ufficio preposto della Regione Abruzzo.
2. Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale D'Appalto , si precisa che nel corso di esecuzione dei lavori saranno erogati all'appaltatore sulla base dei risultati dei documenti contabili, pagamenti in acconto quando il credito dell'impresa raggiunga, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, l'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00).

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
per la Provincia di Pescara
Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara
Telef. 085/294941-22
P.IVA 00062890686
P.E.C. aterpescara@legalmail.it
protocollo@aterpescara.it



A.T.E.R. PESCARA		MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia Segreteria Appalti e delle Finanze		616,00
Genzia	Entrate	SEDI CI/00
00001996	00010A26	W1F2SD001
00006410	09/05/2023	09:47:40
4578-00088	Z43DZ229C1D2A17D	
IDENTIFICATIVO : 01220809185215		
0 1 22 080918 521 5		

3. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666,comma 2,del Codice di Procedura civile, ad essi si applicano le disposizioni del D.lgs 50/2016. La liquidazione di quanto dovuto è subordinata a presentazione di documentazione attestante la regolarità contributiva ed assicurativa "D.U.R.C.", ed al trasferimento dei fondi da parte dell'Ufficio preposto della Regione Abruzzo.

Articolo 11. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del DPR n. 81/2008;
- l) perdita, da parte dell'O.E., dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 11. 2 Informazioni Antimafia.

L'Ente, in data 27/02/2023 ha richiesto alla competente Prefettura di Roma la verifica in merito all'assenza di elementi interdittivi alla stipula contrattuale ai sensi del D.Lgs 159/2011 tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia alla prefettura di competenza. Nelle more del rilascio di detta informazione, tenuto conto dell'urgenza di procedere ai lavori in oggetto del contratto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 159/2011, si procede alla stipulazione del presente contratto sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura di Napoli dovessero sussistere nei confronti dell'Impresa cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con conseguente rilascio di informazione interdittiva, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto.

Articolo 12. Controversie.

In relazione alla iscrizione delle riserve da parte dell'O.E., si rimanda a quanto previsto nel Capitolato speciale d'Appalto all'art. 45.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
per la Provincia di Pescara
Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara
Telef. 085/294941-22
P.IVA 00062890686
P.E.C. aterpescara@legalmail.it
protocollo@aterpescara.it



Articolo 15. Subappalto.

Articolo 16. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Articolo 17. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

Articolo 18. Collaudo

Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'O.E. deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

2. L'O.E. è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto 145/2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escissione della garanzia fideiussoria.

4. L'O.E. è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'O.E. invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'O.E. deposita presso la stazione appaltante:

- il documento di valutazione dei rischi di cui al Decreto legislativo n. 81/2008
- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'O.E. deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 15. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art.105 del DLgs 50/2016, i lavori che L'O.E. ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
per la Provincia di Pescara
Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara
Telef. 085/294941-22
P.IVA 00062890686
P.E.C. aterpescara@legalmail.it
protocollo@aterpescara.it



Articolo 16. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'O.E. ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza Fidejussoria numero 0376422088 in data 12.04.2023, rilasciata dalla HDI Assicurazioni per l'importo di € 76 917,00 pari al 11.23 % del costo dell'opera;
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto;
3. L'O.E. ha stipulato, ai sensi dell'art.103 comma 7, D.Lgs 50/2016 una polizza assicurativa n. 0376422089 del 12.04.2023 rilasciata dalla HDI Assicurazioni, per un massimale di 500'000,00, che copre i danni subiti dall'Azienda a causa del danneggiamento o della distruzione parziale o totale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa dalla data di emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione

Articolo 17. Responsabilità verso terzi e Polizza assicurativa.

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quell'esse dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 18. Collaudo.

1. Il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, redatto ai sensi dell'art.102 del D.lgs50/2016, sarà emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata con apposito verbale. E' facoltà della Stazione appaltante, e quando ricorrono le condizioni idonee, sostituire il predetto certificato con il certificato di regolare esecuzione, emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. I predetti certificati hanno carattere provvisorio e assumono carattere definitivo decorsi due anni dalla loro emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto.
- Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
- Articolo 22. Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01.
- Articolo 23. Trattamento dei dati personali.

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, gli articoli non abrogati del Cap. Gen. n. 145/00, e i gli elaborati del Progetto esecutivo approvato con Determina dirigenziale n.210 del 30.09.2022.

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono esplicitamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:
 - i Decreti attuativi linee guida Anac del Ministero delle infrastrutture;
 - il Decreto correttivo 56/2017 e s.m.i. al Codice degli appalti;

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
per la Provincia di Pescara
Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara
Telef. 085/294941-22
P.IVA 00062890686
P.E.C. aterpescara@legalmail.it
protocollo@aterpescara.it



- il DLgs del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010 negli articoli non abrogati;
- gli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00;

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto a carico della Stazione appaltante.

Articolo 22. Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01.

1.L'Operatore è a conoscenza che l'Ater di Pescara ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. L'Operatore aderisce ai principi del succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresentano grave inadempimento contrattuale. L'Operatore manleva fin d'ora l'Ater di Pescara per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte dell'Operatore stesso o di suoi eventuali collaboratori".

Articolo 23. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati dell'Operatore in parola, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo, e sarà a cura del Responsabile del servizio finanziario Ater. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte dei responsabili o incaricati del trattamento.

All'Operatore sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al Responsabile del trattamento.

L'Ater nomina il suddetto Operatore responsabile esterno del trattamento dei dati, pertanto lo stesso ha l'obbligo di attenersi alle regole di riservatezza che la finalità dei lavori comporta.

Letto, Confermato e Sottoscritto:

L'OPERATORE ECONOMICO


ALSA S.R.L.

IL DIRETTORE

roh. Giovanni D'Addazio

